

della Repubblica 27 maggio 1952, n. 1037, con i quali veniva successivamente rettificata la zona malarica del predetto comune di Camponogara;

Visto il regio decreto 1° giugno 1905, n. 315, contenente, fra le altre, la dichiarazione di zona malarica per il comune di Meolo;

Visto il regio decreto 1° giugno 1905, n. 315, contenente, fra le altre, la dichiarazione di zona malarica per il comune di Campolongo Maggiore e il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1952, n. 760, con il quale veniva rettificata la zona malarica del predetto comune di Campolongo Maggiore;

Vista la proposta avanzata dal Prefetto di Venezia, previo parere favorevole del Consiglio provinciale di sanità per la revoca totale delle dichiarazioni di zona di endemia malarica per i comuni di Camponogara, Meolo e Campolongo Maggiore;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

1. Le dichiarazioni di zona di endemia malarica contenute nei regi decreti 1° agosto 1904, n. 477, per il comune di Camponogara; 1° giugno 1905, n. 315, per i comuni di Meolo e Campolongo Maggiore sono revocate;

2. Le dichiarazioni di rettifica di zona di endemia malarica contenute nel decreto luogotenenziale 31 maggio 1917, n. 1061, e nei decreti del Presidente della Repubblica 27 maggio 1952, n. 1037, e 23 aprile 1952, n. 760, per i comuni di Camponogara e Campolongo Maggiore sono revocate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1957

GRONCHI

ZOLI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1957  
Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 163. — RELLEVA

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
30 giugno 1957, n. 857.

**Rettifica della dichiarazione di zona di endemia malarica per il territorio del comune di Caorle (Venezia).**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;

Visto il decreto luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per Pigiene e la sanità pubblica ed il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni di detto Alto Commissariato per Pigiene e la sanità pubblica;

Visto il regio decreto 1° agosto 1904, n. 477, contenente, fra le altre, la dichiarazione di zona di endemia malarica per l'intero territorio del comune di Caorle;

Vista la proposta avanzata dal Prefetto di Venezia, previo parere motivato del Consiglio provinciale di

sanità, per la esclusione dalla dichiarazione predetta della parte di territorio — comprendente il centro abitato ed un tratto di spiaggia — racchiusa nel seguente perimetro: spiaggia tra Porto Santa Margherita e Porto Falconera; canale Nicessolo, dalla foce alla confluenza con il canale della Saetta; canale della Saetta; tratto compreso nelle confluenze con i canali Nicessolo e dell'Orologio; canale dell'Orologio, dalla confluenza con il canale della Saetta alla foce;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

La dichiarazione di zona di endemia malarica contenuta nel regio decreto 1° agosto 1904, n. 477, per l'intero territorio del comune di Caorle è rettificata in modo che rimanga esclusa dalla dichiarazione stessa la parte di territorio — comprendente il centro abitato e tratto della spiaggia — racchiusa nel seguente perimetro: spiaggia, tra Porto Santa Margherita e Porto Falconera; canale Nicessolo, dalla foce alla confluenza con il canale della Saetta; canale della Saetta, tratto compreso nelle confluenze con i canali Nicessolo e dell'Orologio; canale dell'Orologio, dalla confluenza con il canale della Saetta alla foce.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1957

GRONCHI

ZOLI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1957  
Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 155. — RELLEVA

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
26 luglio 1957.

**Sostituzione di alcuni membri del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra.**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visto l'art. 99 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e gli articoli 1 e 2 della legge 13 novembre 1956, n. 1301, riflettenti il Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra;

Visti i decreti-legge 22 giugno 1944, n. 154 e 5 settembre 1944, n. 202;

Visto il proprio decreto 22 marzo 1957, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1957, registro n. 9 Tesoro, foglio n. 365, con il quale si è provveduto alla rinnovazione del Comitato di liquidazione, delle pensioni di guerra nominando, fra gli altri i signori tenente generale medico aus. dott. Luigi Ravetta, primo referendario del Consiglio di Stato dott. Francesco Piroso e il consigliere della Corte dei conti dott. Andrea De Angelis membri del predetto Comitato;

Ritenuta la necessità di provvedere alla loro sostituzione in considerazione che il consigliere della Corte dei conti dott. Andrea De Angelis e il ten. gen. medico dott. Luigi Ravetta sono deceduti rispettivamente in data 6 aprile e 3 giugno 1957 ed il primo referendario del Consiglio di Stato dott. Francesco Piroso non ha la possibilità di partecipare alle sedute del Comitato di liquidazione per le pensioni di guerra;